

APPROVATO CON DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. DEL

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO, DI RICERCA E DI CONSULENZA AD ESPERTI ESTERNI

I N D I C E

- Art. 1. Oggetto, finalità e ambito di applicazione.
- Art. 2. Competenza e presupposti per il conferimento degli incarichi.
- Art. 3. Requisiti per il conferimento degli incarichi.
- Art. 4. Procedura per il conferimento degli incarichi.
- Art. 5. Conferimento degli incarichi senza procedura comparativa.
- Art. 6. Contratto di incarico.
- Art. 7. Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico.
- Art. 8 Proroga e rinnovo del contratto.
- Art. 9. Pubblicità del conferimento dell'incarico.
- Art. 10. Limite annuo di spesa.
- Art. 11 Norme finali.
- Art. 12. Entrata in vigore.

ART. 1

OGGETTO, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina, presupposti, limiti, modalità per il conferimento, da parte di S.I. IMPRESA Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Napoli, di incarichi individuali di collaborazione, studio, ricerca e consulenza ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, esterni all'Azienda, quando non sia possibile far fronte alle esigenze di carattere non ordinario della suddetta Azienda con il personale in servizio.

Le disposizioni del presente Regolamento hanno la finalità di promuovere la razionalizzazione ed il contenimento della spesa pubblica per incarichi esterni e di assicurare trasparenza ed imparzialità nelle procedure di affidamento.

Il presente Regolamento si applica al conferimento di incarichi a persone fisiche, singole o associate, aventi ad oggetto prestazioni d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 c.c., anche di carattere occasionale, ovvero prestazioni di opera continuativa e coordinata e prevalentemente personale, non a carattere subordinato. Il presente regolamento non si applica agli incarichi al di sotto di € 1.000,00 per i quali, per motivi di economicità, sarà possibile procedere con affidamento diretto.

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione ed il contenimento della spesa per incarichi a soggetti esterni, nonché a garantire trasparenza ed imparzialità nell'individuazione degli esperti.

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di conferimento di incarichi professionali e di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza da intendersi come segue:
 - a) **Incarichi di studio** sono gli incarichi consistenti in una attività di studio o di soluzione di questioni nell'interesse dell'Ente, che si sostanziano nella consegna di una relazione scritta finale, in cui sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte, nonché di elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi;
 - b) **Incarichi di ricerca** sono gli incarichi che presuppongono la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell'Ente;
 - c) **Incarichi di consulenza** sono gli incarichi che riguardano le richieste di pareri, valutazioni, espressione di giudizi in materie specifiche;
 - d) **Incarichi di collaborazione** sono tutti gli incarichi con contratto di lavoro autonomo, nella forma della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata e continuativa o dell'incarico professionale esterno soggetto ad Iva, che hanno un contenuto diverso dalle attività di "studio, ricerca e/o consulenza";
 - e) **Incarichi a contenuto operativo** comprendono prestazioni, che si traducono in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili sia dall'Ente, sia dai soggetti in essa operanti, sia dall'utenza;

2. Fermi restando gli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013, recante il *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*, il presente Regolamento non si applica:
 - a) ai Componenti di Commissione di gara e/o di concorso banditi dall'Ente;
 - b) nel caso in cui il conferimento di incarichi sia disciplinato da una specifica normativa di settore (*lex specialis*) e dalle norme sui contratti pubblici (cfr. incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche, ecc.);
 - c) nel caso di incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o per la resa di servizi obbligatori per legge;
 - d) nel caso di incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio o in lodi arbitrali dell'Ente;
 - e) nel caso di appalti e servizi, nonché nelle esternalizzazioni di servizi necessari per realizzare i fini istituzionali dell'Ente;
 - f) per l'attività di formazione e tutoring del personale dell'Ente sia per l'attività prevista nel Piano di Formazione, sia per l'attività attinente alle specifiche necessità di cui i Dirigenti possono fruire direttamente anche extra piano annuale o nell'interesse del personale dipendente per ciascun Settore o Area dell'Ente.

3. Gli incarichi ad esperti esterni possono essere conferiti solo per motivi straordinari e per esigenze temporanee, con provvedimento motivato e previa verifica che all'interno dell'Ente non vi siano professionalità idonee per assolvere l'incarico medesimo. Gli incarichi, poi, non devono riguardare attività generiche o comunque essere riconducibili alle normali mansioni del personale in servizio presso l'Ente.

La prestazione deve essere di tipo intellettuale, qualificata o specializzata, non essere riferita ad attività di carattere esecutivo, né comportare la possibilità di rappresentare l'Ente e/o di agire in nome e per conto dell'Ente, né ammettere responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale.

ART. 2

COMPETENZA E PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. S.I. IMPRESA, per esigenze cui non può far fronte con il proprio personale in servizio, può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, professionale, in forma coordinata e continuativa, di natura occasionale, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, di regola universitaria ma non solo, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati, per la cui realizzazione si richiede l'apporto di conoscenze specifiche o di contributi di qualificata professionalità e che siano coerenti con le esigenze di funzionalità dell'Ente;
 - b) S.I. IMPRESA deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea ed essere altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
 - e) l'atto di conferimento deve essere congruamente motivato e dimostrare la convenienza economica del conferimento
2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in Ordini o Albi professionali, ferma restando la necessità di acquisire i *curriculum vite et studiorum*.
3. Gli incarichi con contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa di cui al presente Regolamento, vengono conferiti dall'Amministratore Unico, su proposta del Dirigente dell'Area competente, che esplicita le condizioni previste ai commi 1° e 4° nell'atto con cui viene disposto l'incarico.
4. In conformità a quanto prescritto dall'art. 7, comma 6°, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie, l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa e contabile per il Dirigente che ha stipulato i contratti.

ART. 3

REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi regolati dal presente Regolamento vengono conferiti a soggetti in possesso di comprovata specializzazione e di adeguata competenza e/o esperienza lavorativa riferita alle prestazioni da svolgere. Fatto salvo quanto la legge prescrive per l'esercizio di specifiche professioni intellettuali, i candidati devono essere in possesso di idoneo diploma di laurea (laurea secondo il vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale o altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale) e aver maturato una adeguata competenza e/o esperienza lavorativa nel settore inerente l'incarico da conferire. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipula di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in Ordini o Albi professionali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
2. Oltre al titolo di studio può essere richiesta l'abilitazione professionale e/o l'iscrizione ad un Albo professionale.
3. Il soggetto cui viene conferito l'incarico deve, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) godere dei diritti civili e politici;
 - b) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - c) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.

ART.4

PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi sono di regola conferiti tramite procedure di comparazione di *curriculum vitae* professionali dei candidati, contenenti la descrizione delle esperienze maturate in relazione alla tipologia di incarico da conferire, seguite da un eventuale colloquio, ove ritenuto necessario.
2. Le procedure comparative utilizzabili per il conferimento degli incarichi sono:
 - a) "avviso di selezione" per lo specifico incarico da conferire, da divulgare mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Azienda e della CCIAA di Napoli o da far conoscere tramite altri mezzi che non comportino spese o appesantimenti delle procedure per almeno dieci giorni consecutivi; per incarichi di valore superiore a 50.000 euro, l'avviso di selezione deve essere divulgato per estratto anche tramite pubblicazione sulla stampa locale su almeno 2 quotidiani;
 - b) "procedura negoziata" fra almeno tre soggetti, limitatamente agli incarichi di particolare specificità, da motivare adeguatamente. In tale caso viene inviata, ai soggetti ritenuti in possesso dei requisiti, una lettera di invito contenente gli elementi di cui al comma 3.

3. Negli avvisi di selezione dell'incaricato o nella "lettera di invito" sono evidenziati:
- a) l'oggetto della prestazione e/o le attività richieste, le modalità di svolgimento e di realizzazione dell'incarico;
 - b) i requisiti, soggettivi e/o oggettivi, richiesti agli aspiranti;
 - c) i criteri di valutazione dei candidati ed il loro eventuale peso (*curriculum* professionale a cui può aggiungersi eventualmente il colloquio e/o l'offerta economica);
 - d) il termine e le modalità con cui devono essere presentate le domande;
 - e) l'eventuale valore economico di riferimento della prestazione.

4. S.I. IMPRESA, procede alla selezione degli esperti esterni, a cui conferire incarichi professionali, di collaborazione coordinata e continuativa, occasionali, e gli altri previsti dal presente Regolamento, valutando in termini comparativi gli elementi curriculari presentati, le proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

5. Le procedure di selezione si concludono con la predisposizione di una griglia finale di merito sulla base dei seguenti criteri:

- a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
- b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico (anche attraverso la presentazione di casi analoghi di prestazioni già svolte per soggetti pubblici o privati);
- c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali richieste;
- d) ribasso del compenso offerto rispetto a quello proposto dall'Ente.

6. Il sistema di selezione per le collaborazioni coordinate e continuative può prevedere anche la valutazione, in termini comparativi, oltre che degli elementi curriculari, anche di una proposta operativa, laddove questa risulti funzionale alle esigenze dell'Ente e sia necessario elaborare uno specifico progetto d'intervento, precisandosi che la valutazione sia effettuata da una Commissione, composta da tre membri, presieduta dall'Amministratore Unico dell'Ente o da un suo delegato

ART. 5

CONFERIMENTO DI INCARICHI SENZA PROCEDURA COMPARATIVA

1. Fermo restando quanto previsto dai precedenti artt. 2 e 3, l'Ente può conferire gli incarichi in via diretta, ovvero senza esperimento di procedure selettive, quando ricorra una delle seguenti situazioni, che devono essere giustificate nel provvedimento di conferimento dell'incarico:

- a) quando le procedure selettive di cui all'art. 4 siano andate deserte, a condizione che non vengano modificate le condizioni previste dall'Avviso di selezione;

- b)** in caso di particolare e comprovata urgenza, non imputabile all'Ente, adeguatamente motivata, che non consenta l'utile effettuazione ovvero possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- c)** quando la prestazione, per la sua natura e per le sue caratteristiche oggettive, possa essere svolta soltanto da un unico soggetto determinato;
- d)** per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre Amministrazioni pubbliche o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;
- e)** nei casi di incarichi legali per difesa in giudizio, lodi arbitrali o procedure di conciliazione, ovvero per attività di competenza di notai;
- f)** nel caso di incarichi connessi alle attività di formazione svolta da organismi del sistema camerale;

2. In presenza dei presupposti per l'affidamento diretto, l'individuazione del soggetto da incaricare deve seguire, quale criterio di larga massima, peraltro non vincolante, nei limiti del possibile, un tendenziale principio di rotazione.

ART. 6

CONTRATTO DI INCARICO

1. Il Dirigente competente stipula, in forma scritta, i contratti di lavoro autonomo, di prestazione occasionale o coordinata e continuativa.

I contratti devono contenere i seguenti elementi:

- a) generalità complete del contraente;
- b) l'oggetto della prestazione professionale;
- c) le modalità specifiche di esecuzione e/o adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
- d) il luogo in cui viene svolta la prestazione;
- e) il termine di esecuzione della prestazione o di durata dell'incarico;
- f) l'ammontare del compenso e le modalità di corresponsione dello stesso;
- g) nei casi in cui il professionista individuato opera presso uno Studio Associato, nel contratto deve essere evidenziato che il rapporto fiduciario e di lavoro intercorre esclusivamente tra l'Ente e il professionista prescelto.

2. La congruità del compenso richiesto è valutata in relazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta.

3. La liquidazione del compenso è subordinata alla completa esecuzione del contratto e avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione tra le parti, in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del contratto, previa anticipazione di una aliquota del compenso a titolo di "spese" concordata tra le parti.

4. Nel contratto possono essere previste penali nel caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, salvo il risarcimento dei maggiori danni, se esistenti e provati. In esso viene inserita obbligatoriamente la clausola di cui al comma 6° del presente articolo.

5. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'Ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nel contratto.

6. Il compenso può essere ridotto, in parte o del tutto, in via transattiva, con il consenso delle parti contraenti, qualora si ritenga l'attività resa non sia congrua, onde evitare la risoluzione del contratto per inadempimento ed il risarcimento del danno da parte dell'Ente.

ART. 7

VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO

1. Il Dirigente competente ha il diritto-dovere di verificare periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti. Ferme restando le maggiori o diverse forme di verifica previste nel contratto, l'incaricato è comunque tenuto alla presentazione di una "relazione finale" illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto, trovano applicazione le disposizioni del Codice Civile in materia di "risoluzione" del contratto.
3. In ogni caso il Dirigente competente, prima di provvedere alla liquidazione del compenso, verifica:
 - a) il corretto e completo svolgimento dell'incarico;
 - b) il suo buon esito;
 - c) i risultati ottenuti rispetto a quanto prefissato all'atto del conferimento.
4. Il compenso è liquidato con provvedimento del dirigente medesimo, previa verifica della documentazione eventualmente richiesta dall'Ente inerente gli aspetti previdenziali, assistenziali e fiscali.

ART. 8

PROROGA E RINNOVO DEL CONTRATTO

1. E' ammesso il "rinnovo" del contratto per ragioni eccezionali e/o straordinarie, nell'esclusivo interesse dell'Ente e con provvedimento congruamente motivato dal Dirigente o al RUP. proponente e condivise dall'Amministratore Unico, e per un tempo che non può superare la durata originaria del contratto.
2. E' ammessa la "proroga" del contratto per una sola volta, per ragioni eccezionali e/o straordinarie congruamente motivate dal dirigente o RUP proponente e condivise dall'Amministratore Unico, che non dipendano da comportamento dell'incaricato connotato da colpa grave. La durata della proroga deve essere strettamente collegata alla prestazione, fase od attività da concludere e per un tempo che non può superare la durata originaria del contratto.

ART . 9

PUBBLICITA' DELL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente Regolamento sono oggetto di comunicazione e di pubblicazione, anche in forma telematica, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti.
2. Il Dirigente competente cura:
 - a) la pubblicazione sul sito web del provvedimento di conferimento dell'incarico, completo dell'indicazione del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, a pena di inefficacia;
 - b) la comunicazione dell'incarico all'ufficio Gare ed appalti dell'Azienda, che detiene un archivio di tutti gli incarichi conferiti.

ART. 10

LISTE DI ACCREDITAMENTO DI ESPERTI

E' in facoltà di S.I. Impresa, con apposito provvedimento del dirigente competente, istituire una o più liste di esperti esterni dotati di particolari requisiti professionali e di esperienza, eventualmente suddivisi per settori di attività, denominati "Albi".

Si Impresa potrà avvalersi degli "Albi" di cui sopra, se ed in quanto istituiti, per il conferimento degli incarichi disciplinati dal presente Regolamento in luogo della procedura di cui ai precedenti artt. 4 e 5, garantendo in ogni caso il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità nonché di pubblicità nell'affidamento dell'incarico.

ART. 11

NORME ABROGATE

Sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento tutte le disposizioni che regolano la stessa materia. Dalla data anzidetta è abrogata ogni altra disposizione che sia contraria o non compatibile con le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ART. 12

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, in tutte le sue parti, entrerà in vigore dal giorno successivo alla data di approvazione da parte dell'Amministratore Unico ed è pubblicato sul sito web dell'Ente.

ART. 13

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso.

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le vigenti norme della legge in materia di conferimento di incarichi e in materia di collaborazioni coordinate e continuative ed occasionali.